

# CIRCOLARE N. 1/DF

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

Roma, 29 aprile 2013

PROT. N. 7857

....Omissis

## 2. LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU

La lett. a) del comma 4, dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 modifica il comma 12-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla presentazione della dichiarazione, laddove sono presenti le parole "novanta giorni dalla data". Pertanto, il primo e l'ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione:

*"12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. [...] Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni".*

Tale modifica normativa ha lo scopo di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione.

Si deve precisare che la disposizione del D. L. n. 35 del 2013 in commento, oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013.

In merito a tale fattispecie, sembra opportuno precisare come opera l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle violazioni concernenti l'anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle seguenti opportunità:

- riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013 [art. 13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.472 del 1997];
- riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013.

Sulla base di quanto appena esposto si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

- ❖ **Omesso versamento relativo all'IMU 2012** per un ammontare complessivo pari a € 1000.

Il contribuente può regolarizzare detta violazione fino al **30 giugno 2013**, pagando:

- l'imposta pari a € 1000;
- la sanzione ridotta pari al 3,75% dell'imposta non versata ( $€ 1000 \times 3,75\% = € 37,50$ );
- i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

- ❖ **Omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all'IMU 2012.**

Questo è il caso in cui il contribuente entro il 30 giugno 2013 non si è ravveduto ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, né ha presentato la dichiarazione.

In tale ipotesi il contribuente potrà, **nei successivi 90 giorni** e cioè fino al **30 settembre 2013**, avvalersi della facoltà di cui alla successiva lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pagando:

- l'imposta pari a € 1000;
- la sanzione ridotta pari al 10% del tributo dovuto ( $€ 1000 \times 10\% = € 100,00$ );
- i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

- ❖ **Omessa dichiarazione relativa all'IMU 2012.**

E' l'ipotesi in cui il contribuente, pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2012, non ha presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2013.

In tale caso il contribuente potrà, **nei successivi 90 giorni** e cioè fino al **30 settembre 2013**, avvalersi della facoltà di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pagando:

- la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992 ( $€ 51 \times 10\% = € 5$ ).

Omissis...